

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 17/03/2020

FATTO

In data 3.10.2013 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento per complessivi 29.160,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto della pensione in 120 rate di 343,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 2018, dopo il pagamento di 60 rate di rimborso.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 2.570, 00 euro, oltre spese legali.

Confermati i fatti esposti dal ricorrente, l'intermediario eccepisce:

- in via preliminare, l'inapplicabilità nei rapporti tra privati dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE secondo l'interpretazione - da ritenersi errata - espressa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198);
- nel merito, in sede di conteggio estintivo è stata rimborsata la quota non goduta delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, specificamente



indicate nella sez. 3.1. del modulo Secci;

- ha, inoltre, corrisposto al ricorrente, la somma di euro 270,00, comprensiva delle spese di presentazione del ricorso (euro 20,00) e della quota non goduta delle spese di istruttoria, calcolate con il criterio *pro rata temporis*;
- con riferimento al rimborso dei premi assicurativi, la compagnia assicurativa ha provveduto, mediante assegno (non incassato dal ricorrente) ad effettuare il rimborso di 669,70 euro, in applicazione del criterio previsto dall'art. 5 del Fascicolo Informativo; la consegna al cliente di tale fascicolo risulta dal modulo di adesione alla convenzione assicurativa e dall'art. 5.3 del contratto.

Il ricorrente ha depositato repliche, deducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'intermediario e sottolineando che l'art.16, par. 1 della Direttiva 2008/48, deve essere interpretato nel senso che, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi che non dipendono dalla durata del contratto. Chiede, pertanto l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi



momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...”.

Le parti, quindi, potranno “...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere



la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...”.

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “...non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che



regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, nel testo contrattuale le commissioni a carico del cliente sono indicate seguendo una suddivisione tra "costi fissi" e "costi a maturazione nel tempo".

Le attività connesse alle voci di costo sono descritte nelle "informazioni aggiuntive- note esplicative costi connessi".

In ipotesi di estinzione anticipata il contratto prevede espressamente all'art. 10 il rimborso *pro rata*, sulla base del piano di ammortamento (non versato in atti), delle commissioni di cui alle lett. f), g), i) ed l) "per l'importo complessivo di € 9,66 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione"; quanto alla quota parte non goduta dei premi assicurativi (lett. m) il contratto ne prevede il rimborso secondo "i criteri e le modalità previsti dalle condizioni di polizza".

Le parti concordano nel ritenere che il prestito è stato estinto anticipatamente al 30.11.2018, decorse 60 rate sulle 120 originariamente previste, come si evince dal conteggio estintivo prodotto.

L'intermediario eccepisce l'inapplicabilità nei rapporti "orizzontali" dell'art. 16, par. 1, cit., anche secondo l'interpretazione fornita dalla Cgue.

Tuttavia, la citata decisione n. 26525 del 17/12/2019 del Collegio di Coordinamento ha ampiamente e condivisibilmente motivato in senso contrario

Orbene, la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente riguarda le voci di costo di cui alle lett. A), B), D), F), G) I) ed M).

Le commissioni di cui alle lett. a) e b) sono destinate a coprire costi aventi natura "up front".

Le spese di istruttoria (lett. d), voce ricompresa nel contratto tra i "costi fissi", è invece "recurring", stante il riferimento alla "amministrazione e gestione del finanziamento per tutta la sua durata"

Si evidenzia che l'intermediario ha provveduto a corrispondere in favore del ricorrente l'importo euro 270,00, di cui euro 250,00 corrispondenti alla quota non maturata, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, delle spese di istruttoria; ha prodotto evidenza dell'assegno con relativa lettera accompagnatoria (cfr. all. 1 alle controdeduzioni).

L'ulteriore importo di euro 20,00 è relativo al rimborso delle spese del procedimento:

Le commissioni di cui alle lett. f), g), i), giusta la descrizione contrattuale e l'inclusione tra i "costi a maturazione nel tempo", hanno natura *recurring*; con riferimento al criterio di rimborso, l'intermediario afferma di aver applicato il criterio *pro rata temporis* per determinare gli importi da retrocedere, come risulta dalla seguente tabella:

Rate pagate n. 60	Rate residue n. 60			
Oneri sostenuti		Importo	Pro rata	Rimborso effettuato
Commissioni Pitagora Gestione pratica		€ 218,70	€ 109,35	€ 475,80
Commissioni intermediario per gestione pratica		€ 731,92	€ 365,95	
Costo del servizio Ente Previdenziale		€ 207,60	€ 103,80	€ 105,3



Si evidenzia che l'art. 10 del contratto prevede che, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni in questione vengano rimborsate *“pro rata, in base al piano di ammortamento, per l'importo complessivo di € 9,66 per singola rata non ancora scaduta al momento dell'estinzione”* (sulla validità di tale criterio, cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 4061 del 9.03.2020).

Infine, l'intermediario afferma che la compagnia assicurativa ha provveduto a rimborsare euro 699,66 euro a mezzo di assegno n. ***430 inviato in data 27/12/2018 mediante raccomandata n. ***187; precisa, tuttavia, che tale assegno non risulta essere stato incassato dal ricorrente.

A supporto di quanto affermato allega documentazione contenente la corrispondenza intercorsa.

Quanto al criterio di rimborso applicato, l'intermediario sostiene che il suddetto importo è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 5 del Fascicolo Informativo consegnato al cliente.

Come noto, il rimborso dei costi assicurativi può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie l'art. 10 del contratto (sopra riprodotto) prevede l'impegno dell'intermediario al rimborso della quota parte non dovuta dei premi *“secondo i criteri e le modalità previsti dalle condizioni di polizza”*.

La lettera M) delle “informazioni aggiuntive – note esplicative dei costi connessi” rimanda, per maggiori informazioni relative alla polizza, al fascicolo informativo della compagnia assicurativa; l'intermediario ha versato in atti copia del certificato di assicurazione e del modulo di adesione alla convenzione assicurativa n° ***980, sottoscritto dal ricorrente in data 3.10.2013, nel quale il medesimo ha dato atto di aver ricevuto copia delle Condizioni di Assicurazione contenute nel fascicolo informativo.

L'intermediario ha altresì prodotto copia delle suddette Condizioni di Assicurazione che all'art. 5 esplicitano il criterio di rimborso del premio assicurativo in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, lasciando intendere un rimborso non lineare, senza esplicitarne la formula. La formula applicata per il rimborso degli oneri assicurativi è stata precisata dall'intermediario in sede di controdeduzioni.

Questo Collegio, nell'esaminare nel corso del tempo le clausole di estinzione anticipata contenute nelle polizze assicurative, si è già espresso, per analoghe tipologie di polizza (cfr. *ex multis* la decisione n. 7373/18 del 5.04.2018) ritenendo che *“se la modalità di rimborso ivi indicata non consente al cliente di conoscere ex ante l'ammontare puntuale del premio che gli verrà rimborsato al momento dell'estinzione anticipata del rapporto trova applicazione, come nel caso di specie, il criterio residuale del pro rata temporis per determinare la quota del premio assicurativo non goduto”*.

In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura *upfront* delle commissioni di cui alla lettera a) e b), e stabilisce che al ricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n.26525/19); dall'altro lato, il Collegio riconosce la natura *recurring* delle commissioni di cui alla lettera d) e ne stabilisce la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* – in uno con i premi assicurativi – in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto. Dichiara infine applicabile il criterio contrattuale previsto per le commissioni f), g) e i)

Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di euro 1874,73.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all'orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).

Le spese del procedimento sono già state rimborsate dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.874,73 (milleottocentosettantaquattro/73), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI